

**ACCORDO INTEGRATIVO TRA L'ASFO E IL POLICLINICO SAN GIORGIO SPA PER IL
COINVOLGIMENTO NELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE NAZIONALE ANTI COVID-19**

TRA

L'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito Azienda), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Joseph Polimeni, che interviene nel presente atto ai sensi del Decreto n. 1974..... del 24/11/2021.....

E

La Struttura sanitaria Casa di Cura San Giorgio SPA, con sede in Pordenone, via Gemelli, n. 10, C.F./P.I. 00130860935 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Maurizio Sist, (di seguito Struttura privata accreditata), il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

CONSIDERATO che la vaccinazione contro il COVID-19 è attualmente disciplinata, a livello legislativo, dai commi da 457 a 467 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, i quali hanno previsto l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e hanno posto la cornice legislativa statale per l'attuazione nonché i relativi stanziamenti;

VISTO il "Piano Strategico per la vaccinazione anti-SARS-COV2/COVID-19 – Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale, aggiornato al 12 dicembre 2020", e seguente presa d'atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, adottato con DM del 2 Gennaio 2021 ed aggiornato in data 10 marzo 2021 dal documento Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19;

CONSIDERATO che il piano strategico nazionale rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione e, oltre a fornire indicazioni tecniche rispetto a dosi, tempi di somministrazione, logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto, individua anche come aspetto centrale la governance del piano di vaccinazione assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario Straordinario e le Regioni e Province Autonome;

RILEVATO, in particolare, come indicato nel Piano, che la strategia vaccinale si articola in diverse fasi, il cui il modello organizzativo dipende da diversi fattori, che includono la quantità di vaccino disponibile, la numerosità delle categorie target prioritarie per la vaccinazione, e aspetti logistici legati alla tipologia di catena del freddo (estrema/standard) necessaria per il loro trasporto e stoccaggi;

PRESO ATTO della Circolare Ministeriale 0042164-24/12/2020-DGPRES-DGPRES-P recante le Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione;

VISTO il Piano del Commissario straordinario per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale diffuso il 13 marzo 2021, elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute, che fissa le linee operative per completare al più presto la campagna vaccinale incrementando la platea dei vaccinatori e il numero di punti vaccinali;

VALUTATO che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini è fondamentale aumentare il numero delle sedi vaccinali e garantirne la massima capillarità sul territorio e che a tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo delle case di cura private accreditate e delle strutture ambulatoriali private accreditate, per procedere alla vaccinazione della popolazione regionale nel più breve tempo possibile;

CONSIDERATO che l'art. 8-quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, 502 prevede la stipula di accordi contrattuali tra la Regione e le strutture private accreditate, anche mediante intese con le

loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, aventi ad oggetto l'erogazione delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

RICHIAMATO l'art. 34, della legge regionale n. 22/2019, il quale stabilisce che i soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all' articolo 8-quinquies del decreto legislativo 502/1992;

CONSIDERATA la Legge n. 178/2020, commi 464 e 465, laddove si dispone che le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale;

VISTA la DGR 569 del 16.04.2021 nella quale:

- si approva l'Accordo tra la regione Friuli Venezia Giulia, le case di cura private accreditate e le strutture ambulatoriali private accreditate per il coinvolgimento nella campagna di vaccinazione nazionale anti covid-19 sottoscritto il 09.04.2021;

- si dà atto che l'onere derivante dal presente atto farà carico alle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione ("spese sovrazionali") n. 52 "Costi covid-19 per gestione campagna vaccinale" di cui alle "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2021" approvate in via definitiva con DGR 189/2021;

- si precisa che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale provvedono all'integrazione degli accordi locali secondo quanto indicato nell'Accordo sottoscritto il 09.04.2021 in base alla disponibilità delle dosi somministrabili definita nell'ambito della programmazione regionale.

LE PARTI CONDIVIDONO QUANTO SEGUE

1. SCOPO DELL'ACCORDO

Scopo del presente Accordo consiste nel disciplinare il coinvolgimento della **Struttura privata accreditata** nella campagna di vaccinazione regionale anti COVID-19 stabilendo attività, obiettivi e strumenti economici da porre in essere al fine di incrementare il numero di assistiti da sottoporre a trattamento vaccinale anti-SARS-COV2 ricompresi nelle specifiche popolazioni target e secondo i livelli di priorità indicati dal piano strategico nazionale e regionale al fine di limitare la diffusione del contagio.

La **Struttura privata accreditata** integra l'offerta pubblica con il fine di potenziarla e supportare il sistema regionale nell'erogazione delle vaccinazioni per contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19.

2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VACCINAZIONE

La fornitura alla Regione dei vaccini e dei materiali ausiliari e di consumo è assicurata dalla struttura del Commissario straordinario Covid-19 secondo le modalità individuate a livello regionale tenendo conto delle caratteristiche di conservazione dei singoli vaccini e della disponibilità di strumenti di conservazione, trasporto e sicurezza, tenuto conto anche degli ordinari canali di gestione vaccinale nonché della popolazione da vaccinare, secondo quanto previsto dal piano regionale di vaccinazione.

La partecipazione dei privati accreditati all'attività di somministrazione del vaccino si inserisce nel Piano vaccinale COVID 19 della Regione Friuli Venezia Giulia, programmato, coordinato ed attuato dalla Direzione Centrale salute, disabilità e politiche sociali.

Al **Dipartimento di Prevenzione dell'ASFO** compete la distribuzione delle dosi di vaccino per la **Struttura privata accreditata** aderente e degli elenchi aggiornati dei soggetti destinatari.

La **Struttura privata accreditata** partecipa presso il proprio ambulatorio opportunamente inserito nella rete dei punti di vaccinazione secondo i termini e le modalità previste dall'Accordo Regionale approvato con DGR n.

La determinazione del valore economico assegnato alla **Struttura privata accreditata** e il relativo volume di attività è subordinato alla determinazione da parte della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia della quota di finanziamento destinata all'**ASFO** e verrà determinato con apposito Addendum al presente accordo contrattuale.

3. CONSENSO INFORMATO

La **Struttura privata accreditata** è tenuta ad acquisire l'adesione degli assistiti da vaccinare secondo il modello di consenso informato previsto dal Ministero della Salute. Nei siti web delle aziende sanitarie sono disponibili la nota informativa, il consenso informato e la scheda anamnestica da compilare prima della vaccinazione.

4. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI

L'erogazione straordinaria delle dosi di vaccino deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare Ministeriale 0042164-24/12/2020-DGPRES-DGPRES-P recante le "Raccomandazioni per l'organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione" nonché degli standard qualitativi dell'offerta vaccinale e dei requisiti minimi strutturali e tecnologici per le attività vaccinali previsti dalla normativa regionale, compresi dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto nella seduta, i materiali per disinfezione e i kit di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, e nel rispetto dei requisiti richiesti per la prevenzione del Covid-19.

5. SEDI E LOCALI

La **Struttura privata accreditata** effettua la somministrazione del vaccino individuando un'area, separata dagli spazi destinati all'accoglienza degli utenti e allo svolgimento delle attività ordinarie, che disponga di:

- a) una sala d'attesa che funga da accoglimento pre-vaccinale e da monitoraggio post-vaccinale;
- b) un ambulatorio che abbia le caratteristiche di cui alla DGR n. 3586/2004, opportunamente arieggiato in modo da garantire un costante ricircolo d'aria;
- c) un locale attiguo all'ambulatorio per affrontare le eventuali emergenze sanitarie, con la presenza del carrello per le emergenze.

In alternativa alla separazione degli spazi destinati alla vaccinazione da quelli destinati all'attività ordinaria, è possibile adottare una modalità organizzativa che consenta di utilizzare gli stessi spazi diversificando gli orari di svolgimento delle due tipologie di attività.

6. ANAGRAFE VACCINALE

Garantire l'aggiornamento, in tempo reale, "dell'anagrafe vaccinale" è una condizione indispensabile per assicurare l'efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione.

La vaccinazione, inoltre, è sottoposta a regime di prenotazione ed i dati inerenti le prenotazioni sono trasmessi al Ministero della salute per calibrare la consegna dei vaccini.

La Regione e l'**ASFO** utilizzano dei propri sistemi informatici atti alla prenotazione e registrazione del vaccino, che verranno messi a disposizione nelle modalità da concordare.

7. TRATTAMENTO ECONOMICO

Per la remunerazione dell'effettuazione delle vaccinazioni anti Covid-19, alla **Struttura privata accreditata** partecipante all'attività vaccinale disciplinata dal presente Accordo è previsto il riconoscimento dell'importo onnicomprensivo di 10 € a inoculazione per 2.800 prestazioni che si aggiungono alle 7.800 prestazioni già previste dall'Accordo stipulato fra le parti in data 07.05.2021. La liquidazione e il pagamento dell'importo dovuto per le 10.600 prestazioni, complessivamente pattuite con il Policlinico San Giorgio nel presente Accordo e in quello precedente, vengono effettuati sulla base della loro fatturazione e dei necessari controlli, senza essere subordinati alla suddivisione da parte della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia della quota di finanziamento sovraziendale n. 52 di cui alla DGR 189/2021 destinata indistintamente ad **ASFO**, **ASUGI** e **ASUFC**.

8. DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 25 aprile 2021 e scade al termine dell'emergenza COVID19 e comunque entro il 31 dicembre 2021.

Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.

9. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale.

Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:

- inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
- impedimento ai controlli esercitati dall'Azienda, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
- mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
- ogni altro inadempimento previsto dagli obblighi contrattuali.

L'inadempimento della Struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

10. REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le relative spese sono a carico di chi richiede la registrazione.

11. FORO COMPETENTE

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Pordenone.

12. NORMA DI RINVIO

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Luogo e data _____

Per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Il Direttore generale
(dott. Joseph Polimeni)

.....





Per la Struttura
Il legale rappresentante
(dott. Maurizio Sist)

.....

Rapporto di verifica

Nome file: ACCORDO INTEGR ASFO SGIORGIO VACCIN COVID VERS.1DEL2.11.21-2-SIGNED.pdf.p7m

Data di verifica: 10/12/2021 07:00:36 UTC

| Liv. | Firmatario | Autorità emittente | Pagina | Esito |
|------|---|-------------------------|--------|---|
| 1 |  JOSEPH POLIMENI | CA: none | 2 |  |
| 2 |  SIST MAURIZIO | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 | 3 |  |
| | Appendice A | | 4 | |

- ⊗ **Firma non valida.**
- ⊗ Il documento potrebbe essere stato alterato
- ⊗ **Il certificato non è attendibile**
- ⊗ **L'autorità di certificazione che ha emesso questo certificato non è attendibile**
L'autorità che ha rilasciato il certificato non è attendibile

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **JOSEPH POLIMENI**
Codice fiscale: **TINIT-PLMJPH69D21Z404X**
Società: **Non disponibile**
Nazione: **IT**
Numero di serie: **4c0b5124db10e6f86db595e83c66975f**
Autorità emittente: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**
Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**
Policies: **0.4.0.194112.1.2., 1.3.159.10.1.1;CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf>,
1.3.76.16.6;**
Validità: **dal 06/04/2020 14:01:57 UTC al 06/04/2026 14:01:57 UTC**
L'autorità che ha rilasciato il certificato non è attendibile
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Dichiarazione di Trasparenza: (it)
- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)
- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>



Firma valida

La firma è in formato PAdES-BASIC

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU

La firma non è aderente allo standard PAdES-BES richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)



Il certificato è attendibile

La firma non rispetta la Decision CE 2011/130/EU



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **SIST MAURIZIO**

Codice fiscale: **TINIT-SSTMRZ54M25G888J**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **4ca94ba76e5de904d0c8ca3a51c724f2**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Polices: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;, 1.3.76.16.6;,**

Validità: **dal 10/06/2020 00:00:00 UTC al 10/06/2023 23:59:59 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**

dal **22/10/2010 00:00:00 UTC** al **22/10/2030 23:59:59 UTC**